



Città di Cantù
Provincia di Como
Corpo Polizia Locale

Via Vittorio Veneto n. 10/a cap 22063 -
Tel. 031/717717 Fax. 031/717474
e-mail: polizia@comune.cantu.co.it

Prot. Gen. N. **4338**/2011
N. **104**/2011 Reg. Ord. Temp.

OGGETTO: ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM10 E DA PTS. LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI ALCUNE CATEGORIE DI VEICOLI NEI GIORNI FERIALI, NEL PERIODO DAL 15 OTTOBRE 2011 AL 15 APRILE 2012.

ATTUAZIONE DEL FERMO (PARZIALE) DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

IL SINDACO

Visto gli artt. 5, 6 e 7, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il D.M. dell'Ambiente 21 aprile 1999, n. 163, in base al quale i sindaci adottano, in presenza di episodi acuti di inquinamento ambientale, le misure di limitazione della circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

Viste la d.G.R. n.7635 dell'11 luglio 2008 "Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento inerente i veicoli previsti dall'art.22. commi 1,2,5 ed ai sensi dell'art.13, L.R. 11 dicembre 2006, n.24. Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'art. 11, L. R.. 24/06 " e s.m.i..

Rilevato che la richiamata d.G.R. prevede i criteri, le modalità e le deroghe al rispetto delle disposizioni regionali, tenuto conto dei dati meteorologici e sulla qualità dell'area forniti dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente (A.R.P.A) della Lombardia, nonché delle esigenze di mobilità della popolazione e del verificarsi, durante i periodi interessati ai provvedimenti di limitazione al traffico veicolare, di eventi di notevole rilevanza sociale ed economica;

Preso atto che il piano d'azione in oggetto è relativo alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, da identificarsi nella zona critica di Milano - Como - Sempione, nella zona sovracomunale di Bergamo e nell'agglomerato sovracomunale di Brescia, ai sensi della d.G.R. 19/10/2001, n. 6501, della d.G.R. 06/12/2002, n. 11485 e della d.G.R. 29/07/2003, n. 13856;

Dato atto che il territorio del Comune di Cantù è inserito nella zona omogenea di Como (A1);

Visto il D.l.vo n. 351 del 04/08/1999 in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la L.R. n. 24/06, art. 2 comma 2 e art. 30 comma 2;

Vista la d.G.R. n. 5290/07;

Visto il Testo Coordinato della d.G.R. 29 Luglio 2009 - n. 08/9958

Visto il D. l.vo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

Richiamati il D. l.vo 4.08.1999, n.351 "Attuazioni della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria e ambiente, in particolare i commi 2-3 dell'articolo 7) che attribuiscono alle Regioni la definizione dei piani di azione contenenti le misure di controllo ed eventualmente di sospensione delle attività, ivi compresi il traffico veicolare da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e della soglia di allarme in specifiche zone dei rispettivi valori territoriali".

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 9958 del 29 luglio 2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare - Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli - Modifica ed integrazione della d.g.r. 5290/07 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione della misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (l.r. n.24/06)", modificata dalla d.g.r. n.10118 del 7 agosto 2009.

Vista la nota della Regione Lombardia del 07.10.2010 indicante il proseguo del provvedimento per il miglioramento della qualità dell'aria e la limitazione della circolazione dei veicoli;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15/05/1997, n. 127;

Visto l'allegato 1 della d.G.R. n. 9958 del 29/07/2009 - Modifiche ed integrazione delle " Nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006, n.24 artt.13 e 22. Terzo provvedimento attuativo inerente gli autoveicoli e i motoveicoli e ciclomotori. (d.g.r. 11 luglio 2008, n.7635).

Visto l'allegato 2 della d.G.R. n. 9958 del 29/07/2009 - Modifica e integrazione delle "Modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di cui agli articoli 13 e 22, l.r. 24/06, relativamente ai veicoli di categoria M3 (autobus), che svolgono servizio di trasporto pubblico locale" (d.G.R. 27 dicembre 2007, n.6418);

ORDINA

al fine di dare esecuzione alle suddette Delibere della Giunta Regionale, quale provvedimento per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e a tutela della salute pubblica, del patrimonio ambientale e naturale, di dare atto che vengono recepite le disposizioni ivi adottate, e pertanto dispone:

L'ATTUAZIONE DEL FERMO (PARZIALE) DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NELLE GIORNATE DAL LUNEDI' AL VENERDI', ESCLUSE LE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, A PARTIRE DAL GIORNO 15 OTTOBRE 2011 FINO AL GIORNO 15 APRILE 2012, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.30,

RELATIVAMENTE A:

- 1) autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro 1" a benzina);
- 2) autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, (veicoli detti "pre-Euro 1" e " Euro 1" diesel);
- 3) autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/01/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "EURO 2" diesel) ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle d.g.r.15 giugno 2007, n.4924 e con d.G.R. 27 dicembre 2007, n.6418.

Inoltre, saranno attive le seguenti limitazioni permanenti da lunedì a domenica, dalle ore 0.00 alle ore 24.00:

- a) **MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI a 2 tempi EURO O.**
- b) **AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL):** fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.
- c) **TRASPORTI SPECIFICI:** il divieto di circolazione anche per la classe Euro 2 diesel dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale (di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del DLGS n. 285/1992 ed elencati all'art. 203 del DPR attuativo n. 495 del 1992).

SONO ESCLUSI DAL FERMO

- a. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- b. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- c. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri F.A.P.), sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa.
- d. relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell'art.47, comma 2, del d.lgs.285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'Allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n.39 del 25 gennaio 2008;
- e. veicoli storici, purchè in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di idoneità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art.60, comma 4, del Codice della Strada, d.l.vo n.285/92;
- f. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art.57 del d.l.vo 285/92;
- g. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti EURO 0 o pre EURO 1;
- h. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

veicoli di pronto soccorso sanitario;

scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007 e con d.G.R. 27/12/2007 n. 6148;

veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

autovetture targate CD e CC;

DEROGHE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.22, comma 2, della L. R. 24/06, i seguenti veicoli:

1. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
2. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo del lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
3. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;

4. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
5. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei trasporti 3 febbraio 1998 n.332;
6. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
7. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di grave malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
8. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
9. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le fruizioni del proprio ministero;
10. veicoli con a bordo almeno tre persone;
11. veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C,CE,D,DE ai sensi dell'art.116 del d.lgs.285/92;
12. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

ULTERIORI MISURE OBBLIGATORIE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO

su tutto il territorio comunale, è fatto obbligo:

- a) di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- b) di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
- c) divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICA ALTRESI'

1. nelle arterie stradali provinciali, ricadenti nel territorio del Comune di Cantù, che costituiscono naturale collegamento alle arterie stradali di interesse regionale classificate R1;
2. nelle strade comunali che costituiscono il naturale proseguimento delle suddette strade provinciali, sempre con lo scopo di poter raggiungere le strade di interesse regionale classificare R1: (Via Como, Via Vergani, fino all'intersezione di Largo Adua, Via Ett. Brambilla, Via per Alzate, Via Mazzini, Via A. Grandi, Via Giovanni XXIII, Via per Cucciago, Corso Europa, Via Giovanni da Cermenate, Via Al Monte, Via Casartelli, Via California, Via Susa, Via Torino, Via Lombardia, Piemonte, Via per Alzate, Via Mentana, Via Vivaldi, Via Brianza, Via Cesare Cattaneo, Via Montello, Via Montebaldo, Via Tonale, Via Lombardia, Via Milano fino all'intersezione con Via Torino/Brighi provenienti dalla periferia, Via Montesolaro, Via Casartelli, Via California, Via Susa, Via Torino, Via Al Monte, Via Manara, ultimo tratto di Corso Unità D'Italia, Via Giovanni da Cermenate, Via per Intimiano Via C. Cattaneo fino all'intersezione di Via De Gasperi, Via Caduti di Nassirya, Via Domea provenienti da Via Nassirya fino al parcheggio dell'Ospedale.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni

L'Ufficio Viabilità è incaricato di eseguire la presente ordinanza provvedendo alla posa della segnaletica stradale opportuna.

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.1992, n. 285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo dell'ordinanza affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza le sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato, nonché dall'art.34,comma 5°, della Legge 09/01/11991, n°10.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, a cura degli uffici competenti, secondo le modalità previste dalla Legge.

L'inosservanza del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste all'art. 7 dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada":

Gli organi investiti della funzioni di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada legittimati ad operare sul territorio del Comune di Cantù (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, ecc.), sono incaricati della verifica del rispetto del presente provvedimento;

In relazione al disposto dell' art.37, comma 3° del D.L.gs, n.285/92 e dall' art.74 del Regolamento di attuazione, è ammesso ricorso amministrativo gerarchico, entro 60 giorni dalla pubblicazione all' albo pretorio, al Ministro dei Lavori Pubblici, oppure in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

Cantù, 14 ottobre 2011

f.to Tiziana Sala
SINDACO DI CANTU'
